



DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

PREMESSA

L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nell'ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto dei principi della legge 349/91, art. 14, comma 4, intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel territorio del Parco, attraverso la creazione di un marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile.

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL MARCHIO

1. La finalità del marchio collettivo d'area "Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni", o emblema è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi che sono realizzate all'interno della territorialità delimitata ed identificata dal marchio stesso, e che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area.
2. In particolare il marchio è istituito al fine di:
 - salvaguardare il patrimonio tradizionale, le produzioni tipiche e l'artigianato locale; incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio dell'Area Naturale Protetta e con le sue esigenze di conservazione;
 - Valorizzare la Dieta Mediterranea come sistema complesso che riunisce i settori produttivi, agroalimentari ed il bagaglio delle tradizioni espressione della Comunità locale;
 - stimolare e coinvolgere gli attori locali in azioni volte alla costruzione di una chiara identità territoriale individuando le produzioni tipiche e locali, gli elementi del patrimonio enogastronomico, dei servizi turistici e della ristorazione, nonché del patrimonio ambientale e storico culturale;
 - promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che presentino requisiti di indubbia qualità quali quelli biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio dell'area protetta; incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale;
 - consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell'area per essere garantiti della provenienza;
 - garantire la provenienza del prodotto/servizio attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto/servizio al produttore iniziale.

ARTICOLO 2 - TITOLARITÀ E CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

1. L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è titolare del Marchio e ne verifica direttamente il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari del



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Parco e con le finalità di promozione economica e sociale della Legge quadro sulle aree protette (legge 394/91, art. 14, comma 4).

2. Responsabile del marchio è il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Ente Parco. In tale funzione si avvale di una specifica Commissione.

3. Il Marchio è costituito da una parte grafica che riprende il logo registrato del Parco e a cui segue logotipo "Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni", che si affianca al segno grafico, come riportato nell'allegato 1. In osservanza a quanto disposto dal Manuale Applicativo del Logo, segno grafico e logotipo che compongono il marchio sono imm modificabili nella loro veste grafica.

Il Marchio può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne fanno uso secondo le indicazioni contenute nel suddetto Manuale.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

1. Il marchio può essere concesso, per le finalità di cui all'articolo 1, ai prodotti e ai servizi che sono conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

2. Il soggetto cui viene concesso il Marchio deve osservare le prescrizioni e le leggi vigenti in materia di qualità e dovrà riconoscere i diritti dei consumatori (L. 30 Luglio 1998, n. 281).

3. Il Marchio non può, in alcun caso, costituire marchio principale indicante la provenienza e l'origine dei prodotti, esso costituisce esclusivamente strumento di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente disciplinare.

4. I prodotti e i servizi per i quali è possibile richiedere l'uso del presente marchio devono essere realizzati nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nell'aree contigue.

5. Possono essere ammesse in deroga Associazioni ed Aziende che lavorano e producono con merito servizi e materie prime con le loro attività all'interno dell'area definita, nonostante la sede della Ditta sia esterna al territorio di riferimento.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L'USO DEL MARCHIO

1. Sono ammessi all'uso in concessione del Marchio le seguenti tipologie di aziende:

- imprese agricole in forma singola o associata;
- imprese forestali in forma singola o associata;
- imprese agroalimentari in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- imprese del commercio e del turismo in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- cooperative;
- consorzi;
- fondazioni;



Luca Pellegrino

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



- associazioni;
- 2. Tali imprese e associazioni devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) devono avere necessariamente sede e svolgere la loro attività all'interno dei Comuni ricadenti nel perimetro dell'area protetta e delle aree contigue. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni/servizi per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area di cui all'articolo 3 comma 4.
 - b) devono rispettare quanto previsto dal presente disciplinare e dagli eventuali regolamenti/programmi specifici per settore/prodotti/servizi predisposti dall'Ente Parco;
 - c) devono dimostrare di possedere, negli ultimi 5 anni, i seguenti requisiti di onorabilità:
 - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici - ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

ARTICOLO 5 - PRODOTTI E SERVIZI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L'USO DEL MARCHIO

1. I prodotti che possono usufruire del Marchio collettivo sono:
 - i prodotti agricoli e agroalimentari;
 - i prodotti dell'artigianato tradizionale e tipico dell'area;
2. I servizi che possono usufruire del marchio collettivo sono:
 - servizi alberghieri ed extra alberghieri;
 - servizi guida turistica, naturalistica e di educazione ambientale;
 - servizi di animazione territoriale e turistica;
 - servizi del settore agricolo;
 - servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale.



Tommaso Pellegrino

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Usufruiranno di una procedura semplificata quei prodotti e i servizi che abbiamo ottenuto denominazioni comunitarie legate all'origine territoriale, al luogo di lavorazione e alle tecniche di produzione.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Al fine di esaminare l'ammissibilità delle domande presentate e di garantire il corretto uso della denominazione e del Marchio del Parco, è istituita un'apposita Commissione formata da:

- Responsabile dell'Area Comunicazione e Promozione, che ne assume il coordinamento;
- il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione o, in sua assenza, un delegato;
- il Responsabile dell'Ufficio Promozione o, in sua assenza, un delegato;

2. Potranno partecipare ai lavori in una fase preliminare di valutazione delle richieste, gli esperti che di volta in volta si riterranno utile interpellare e i delegati delle associazioni ambientaliste, di tutela e di categoria che operano a livello nazionale e locale che saranno invitate a collaborare con la commissione.

3. La Commissione ha il compito di:

- effettuare l'istruttoria delle domande;
- verificare la documentazione fornita dall'azienda;
- coordinare e svolgere l'attività di controllo e di vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente disciplinare d'uso;
- avviare le procedure di sanzione per coloro che non rispettano il presente disciplinare.

4. Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l'istruttoria delle domande di assegnazione del Marchio, la Commissione ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione, e di verificare il rispetto del presente disciplinare.

5. Accertata la completezza della documentazione presentata, la Commissione procede all'istruttoria della domanda, effettuando una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

1. I soggetti di cui all'articolo 4, al fine di ottenere la concessione del Marchio dovranno inoltrare all'Ente Parco una domanda di concessione a cui allegare una dettagliata relazione per quanto riguarda i prodotti, sulla provenienza ed origine delle materie prime, sulla composizione, qualità, finalità, luogo di produzione, sulle tecniche e i cicli produttivi dei prodotti e per quanto riguarda i servizi, su certificazioni ambientali adeguamenti strutturali conformi alle norme sul risparmio energetico, ecc.;

2. La concessione dell'uso del Marchio avviene a seguito di verifica documentale dell'effettivo soddisfacimento dei requisiti riportati nell'articolo 4, del presente disciplinare e di un eventuale sopralluogo nell'azienda richiedente da parte del personale dell'Ente;

3. La concessione dell'uso della denominazione e del Marchio, su istruttoria della Commissione di cui all'art. 6 e mediante gli uffici afferenti all'Area Comunicazione e



Luca Pellegrino

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Promozione, è rilasciata con apposita convenzione (articolo 9) sottoscritta dal Presidente e dal titolare dell'attività che ha richiesto la concessione. L'Elenco delle Concessioni accordate è pubblicato nell'apposita sezione denominata "Prodotti e Servizi a Marchio Parco".

4. L'Ente Parco ha l'obbligo di comunicare al richiedente di prima istanza, a mezzo di posta certificata, entro il termine 30 giorni, la concessione dell'uso del Marchio o il motivato diniego. Tale termine è ridotto a 15 giorni in caso di richiesta per il rinnovo della concessione.

5. Ogni atto di concessione sarà contraddistinto da un codice identificativo alfanumerico univoco che dovrà essere riportato unitamente al Marchio del Parco sui prodotti/servizi concessionari.

ARTICOLO 8 - RUOLI, RESPONSABILITÀ E IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL MARCHIO

1. L'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è titolare e gestore della denominazione e del marchio.

2. È obbligo dell'Ente:

- tutelare e difendere, a norma di legge, il Marchio di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare;
- effettuare i controlli presso i concessionari del Marchio;
- effettuare la vigilanza sull'utilizzo del Marchio;
- approvare gli atti di concessione del Marchio;
- erogare le sanzioni previste dall'art. 10 del presente disciplinare;
- aggiornare l'albo dei prodotti e dei servizi sul sito istituzionale e nelle pubblicazioni previste per le attività di promozioni definite nella strategia strutturata dall'Ente stesso;
- comunicare tempestivamente agli utilizzatori del marchio eventuali modifiche del presente disciplinare;

3. I concessionari hanno l'obbligo di:

- rispettare le modalità d'uso del Marchio descritte nel presente Disciplinare;
- rispettare le norme vigenti nell'area ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- tenere comportamenti compatibili e conformi alla valorizzazione e tutela di quanto rappresenta il Marchio stesso;
- assoggettarsi al controllo previsto dal presente disciplinare d'uso;
- rispettare quanto stabilito nell'ambito della Concessione;
- comunicare tempestivamente le eventuali non conformità al presente disciplinare;
- partecipare ai momenti di formazione, informazione e promozione organizzati dal Parco;
- astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al Marchio;
- utilizzare il marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, che sui servizi, nonché sul materiale informativo e promozionale.

4. Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento ma deve avere un percorso di cui siano evidenti e tracciabili le fasi. L'utilizzo di manodopera locale sarà considerato un elemento di valore aggiuntivo, nel caso si tratti di soggetti che conferiscono il fondamentale know how necessario alla coltivazione/allevamento e/o lavorazione del prodotto stesso.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



5. Il Marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso.
6. La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione dell'Ente Parco.
7. Al termine del periodo di concessione del Marchio, in caso di mancato rinnovo il Marchio deve essere rimosso immediatamente da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti.
8. In caso di recesso da parte del concessionario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Ente Parco. L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario, quest'ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.

ARTICOLO 9 - CONVENZIONE

1. Successivamente alla comunicazione di concessione dell'uso del Marchio da parte del Parco (articolo 7 - comma 4), le imprese sottoscrivono con l'Ente Parco una convenzione della durata di anni tre, da cui risulta:
 - l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dal presente disciplinare;
 - la dichiarazione formale di rispetto dei "criteri obbligatori" previsti dal presente disciplinare e l'impegno ad adottare standard di progressivo miglioramento nella direzione del rispetto degli "criteri di miglioramento ambientale";
 - l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall'Ente Parco nelle modalità che questo riterrà opportune;
 - l'impegno al versamento dei contributi finanziari di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 10 - CONTROLLO SULL'USO DEL MARCHIO

1. L'attività di controllo sull'uso del Marchio e sul rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare compete al titolare del Marchio che provvede a:
 - richiedere annualmente notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio;
2. eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del Marchio, direttamente, tramite i componenti della Commissione dell'Ente o a mezzo terzi;
3. verificare periodicamente l'idoneità delle strutture utilizzate e delle attività svolte, per la sussistenza dei requisiti di assegnazione del Marchio;
4. La Commissione si riserva, in ogni tempo ed a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati;
5. Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto di presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Parco in relazione all'uso del marchio.

ARTICOLO 11-SANZIONI

1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del marchio, vengano





accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti;

2. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai 3 a 15 mesi, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:

- mancato rispetto delle condizioni fissate dall'Ente Parco in merito all'utilizzazione del marchio nell'ambito commerciale;
- false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo;
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio;
- in caso sia sopravvenuta una delle cause indicate all'articolo 4 lettera C del presente disciplinare.

3. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:

- al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di due anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
- l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode in ogni sua forma;
- uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
- ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente disciplinare d'uso;

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del marchio si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dall'Ente Parco dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del marchio oggetto del presente disciplinare, l'Ente Parco procederà alla

revoca immediata della concessione d'uso del Marchio a tutela del consumatore e della propria immagine;

5. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente disciplinare, l'Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente.

ARTICOLO 12 – AZIONI IN CASO DI USO DEL MARCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Nel caso di utilizzo del Marchio senza averne ricevuta formale concessione, l'Ente procederà nei confronti del soggetto in questione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, richiedendo il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

1. Il Parco pubblicherà, attraverso i propri canali di promozione (sito, social, dépliant cartacei, ecc.) i prodotti e i servizi che otterranno l'utilizzazione del marchio; inoltre, pubblicherà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente disciplinare. Il Parco può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del contesto ambientale e dello stato delle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;
- del repertorio storico-culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

- i servizi possono essere prestati direttamente dal Parco o da suoi delegati;

2. È facoltà del Parco di organizzare annualmente un evento dedicato alla promozione dei prodotti e servizi dell'area Parco recanti il proprio marchio. L'evento ha portata nazionale e internazionale e punta ad aprire canali con operatori delle diverse aree di interesse come indicate nel presente disciplinare. I detentori del Marchio sono tenuti a dare il loro contributo alla buona riuscita di tale iniziativa;

3. È facoltà del Parco di coinvolgere gli utilizzatori del Marchio in azioni di promozione svolte direttamente dall'Ente o in cui lo stesso è coinvolto.

4. È facoltà del Parco predisporre apposite strategie ed azioni al fine di fornire agli utilizzatori supporto per i servizi legati sia alla commercializzazione in circuiti locali, che per l'accesso a canali distributivi all'esterno dell'area;

In particolare, alcuni dei servizi possono essere riassunti nei seguenti:

- assistenza nella ricerca di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana;
- assistenza nell'organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta.

5. I detentori del marchio parteciperanno a tavoli di lavoro istituiti per condividere le strategie di sviluppo e promozione dei diversi settori indicati nel presente disciplinare. I tavoli saranno convocati almeno una volta all'anno. I tavoli da convocare sono riassunti nei seguenti settori che saranno aggregati di volta in volta secondo l'indirizzo tematico scelto dall'Ente Parco:

- settore agricoli e agroalimentari;
- settore dell'artigianato tradizionale e tipico dell'area;
- settore dei servizi alberghieri ed extra alberghieri;
- settore dei servizi guida turistica, naturalistica e di educazione ambientale; servizi di animazione territoriale e turistica;

ARTICOLO 14 - TARIFFA DI CONCESSIONE

Al fine della contribuzione alle spese connesse alla concessione del marchio ed alle relative procedure di verifica e controllo nonché per le attività di promozione, il concessionario corrisponderà al Parco le seguenti tariffe:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



a. PRODUTTORI E SERVIZI:

EURO 100,00 ANNUI PER SINGOLO PRODOTTO

b. ALTRI SETTORI

- EURO 100,00 ANNUI PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE FINO A 20 CAMERE;

- EURO 200,00 ANNUI PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE OLTRE 20 CAMERE;

1. L'importo di cui al comma 1 non è dovuto per il primo anno di concessione. Esso dovrà essere versato a decorrere dal secondo anno.

2. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'Ente Parco per finanziare la gestione del marchio. A questo fine l'Ente Parco valuterà la possibilità di istituire un apposito capitolo di bilancio denominato "Marchio collettivo d'area", destinato alle esigenze promozionali connesse all'iniziativa;

3. L'importo di cui al comma 1, dovrà essere versato all'Ente Parco entro e non oltre il 31 marzo di ciascuna annualità.

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione ha durata triennale. In fase di prima applicazione (sperimentale) verrà rilasciato solo per un anno;

2. La concessione non è tacitamente rinnovabile. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza della convenzione. L'Ente comunicherà nei successivi 30 giorni dalla richiesta mediante posta certificata, previa verifica del mantenimento dei requisiti, l'avvenuto rinnovo o il motivato diniego.

3. Al termine del periodo di concessione del Marchio, in caso di mancato rinnovo il Marchio deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti vari realizzati dal concessionario.

ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Disciplinare entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Entro sei mesi dall'approvazione dovranno essere adeguate al presente disciplinare le concessioni dell'uso della denominazione e del Marchio del Parco già in atto.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 16 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653